In tema di procedure concorsuali, infatti, il concordato preventivo dev'essere risolto, a norma dell'art. 186 L.F., qualora risulti che esso è venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, alla condizione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

Per tale verifica la percentuale di soddisfacimento che sia stata eventualmente indicata dal debitore non è strettamente vincolante (salva l'assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla, nella fattispecie non ricorrente stante la riserva di cui si tratta), fungendo, tuttavia, da criterio di riferimento utile ad apprezzare l'importanza dell'inadempimento.

Ne consegue che il concordato preventivo può essere risolto, ex art. 186 L.F. solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati.

Così stando le cose, non risulta fondatamente affermabile, alla luce della conformazione del concordato proposto da [redacted], e segnatamente di quanto previsto al punto 3.4.3.1 del Piano, così come modificato con la memoria ex art. 162 L.F., che ai creditori chirografari sia preclusa la possibilità di agire per la risoluzione in ipotesi di ricorrenza di un inadempimento rilevante, e cioè incidente sul conseguimento della causa concreta del concordato.

B.2) <u>I motivi di opposizione non esaminati riproposti dalla opponente Agenzia delle Entrate</u>.

5. Esclusa la fondatezza dei motivi di opposizione posti dal Tribunale a fondamento della decisione di non procedere all'omologa del concordato, vanno ora esaminati i due ulteriori motivi dedotti dall'Agenzia delle Entrate nel proprio atto di opposizione a supporto dell'istanza di rigetto della domanda di omologazione del concordato presentato da [redacted] S.r.l. e riproposti in questa sede (v. pag. 26 della memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate nel procedimento di reclamo).

Non verranno invece esaminati i motivi di opposizione dedotti dall'altra opponente, [redacted] S.r.l., e rimasti assorbiti, avendo questa, come già detto, dichiarato formalmente di rinunciare alle domande e alle difese già proposte, che devono pertanto ritenersi rinunciate e come tali non sono considerabili ai fini qui in esame.

5.1 <u>Sulla durata dell'impegno all'accollo dei finanziatori al 31.12.2019</u>.

Si tratta di un motivo non più attuale avendo tutti gli accollanti nel frattempo prorogato il proprio impegno all'accollo dell'onere concordatario, da ultimo fino al 30.10.2020, quanto a [redacted] S.r.l. (che ha in tal modo superato e posto

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa60cf9600b6f542dba

nel nulla la prima dichiarazione di indisponibilità alla proroga), e fino al 31.12.2020, quanto alle sig.re [redacted] e [redacted], alla sola condizione che entro detti termini intervenga l'omologa del concordato.

Deve inoltre segnalarsi che [redacted], a ulteriore conferma del proprio impegno all'accollo fino all'indicata data del 30.10.2020, ha prodotto due nuove fideiussioni bancarie a prima richiesta assoluta rilasciate da BPER Banca in favore del Concordato Preventivo [redacted] S.r.l. e segnatamente la fideiussione n. 20/18186549 fino alla concorrenza di euro 11.579.727, a garanzia della puntuale esecuzione da parte di [redacted] degli obblighi di pagamento assunti nei confronti dei creditori concordatari sulla base di quanto previsto dal Piano, e la fideiussione n. [redacted] fino alla concorrenza di euro 720.273, a garanzia della puntuale esecuzione da parte della stessa [redacted] degli obblighi di pagamento inerenti ai Fondi Rischi.

5.2 <u>Sul "Computo dei voti"</u>.

Nel proprio atto di opposizione l'Agenzia delle Entrate aveva in merito dedotto: *"Computo dei voti. Il C.G., avendo eseguito una rielaborazione del debito tributario oggetto della transazione fiscale, ha inserito la quota degradata in chirografo relativa all'Erario (pari ad € 1.587.532,20) interamente nella Classe I "Crediti chirografari per transazione fiscale", come da allegato n. 26 alla relazione ex art. 172 L.F. L'allegato n. 26 della relazione ex art 172 L.F. riporta l'elenco dei creditori, che dovrebbe coincidere con i creditori ammessi al voto al netto dei fondi. In realtà se si confronta con i crediti indicati nel computo dei voti la classe 2 non coincide. Né si comprende come nella classe 1 a fronte di crediti ammessi per 1.587.532,20 quelli contrari siano 1.500.437,96. Pertanto si richiede una verifica del computo dei voti ai fini del raggiungimento delle maggioranze"*, e ha riproposto inalterato tale motivo nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento di reclamo (v. pag. 26: *"Infine Vorrà codesta Corte considerare anche gli altri motivi di opposizione all'omologa sollevati dall'Agenzia delle Entrate, comunque già da soli sufficienti a condurre motivatamente al diniego di omologa. Trattasi: durata impegno di accollo dei finanziatori al 31.12.2019; computo dei voti, in relazione ai quali ci si richiama a quanto già dedotto avanti al Tribunale"*).

Si tratta anche in questo caso di un motivo non più attuale atteso che la difesa dell'Agenzia già all'udienza ex art. 180 L.F. del 31.10.2019 aveva espressamente dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione relativo al computo dei voti (v. verbale di udienza del 31 ottobre 2019: *"Il dott. [redacted] (omissis) si riporta integralmente al proprio atto di opposizione. Dichiara di rinunciare al motivo di opposizione relativo al computo dei voti"*).

Fallimenti & Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa6b0cf9600b6f542dba

Il computo dei voti, favorevole all'approvazione del concordato, come già rilevato dal Commissario e dal Tribunale (in data 12.07.2019 si teneva l'adunanza dei creditori nel corso della quale il Commissario illustrava i contenuti della propria relazione ex art. 172 L.F. e all'esito della quale il Giudice delegato si riservava la valutazione del computo delle maggioranze ex art. 178 L.F.; in data 26.08.2019 il Commissario depositava il verbale sull'esito delle votazioni ex art. 178 L.F. e dava atto che la proposta di concordato preventivo formulata da [redacted] s.r.l. aveva conseguito l'adesione della maggioranza dei creditori e delle classi (doc. 1); il Tribunale, ritenuto che il concordato preventivo proposto da [redacted] s.r.l. avesse raggiunto la maggioranza del numero di classi prescritta dall'art. 177, comma primo, L.F. e udita la relazione del Giudice delegato, fissava l'udienza in camera di consiglio del 31.10.2019 per la comparizione del debitore e del Commissario ai sensi dell'art. 180 L.F.) è peraltro corretto.

Le difformità alle quali ha fatto riferimento l'Agenzia delle Entrate riguardano in sintesi:

a) quanto alla Classe 2, le rettifiche in aumento derivate dalla rinuncia al privilegio ex art. 2571-bis, n. 2, c.c. da parte degli avvocati Antonio Bertoli ed Emiliano Troi e le rettifiche in diminuzione relative ad importi per i quali non può essere espresso il voto (ovvero stime di interessi su crediti e fondi rischi);

b) quanto alla Classe 1, l'apparente discrasia tra il valore dei crediti ammessi (per euro 1.587.532,20) e quello dei crediti contrari (per euro 1.500.437,96).

Si tratta di perplessità infondate.

Gli allegati al verbale sull'esito delle votazioni predisposto dal C.G. ex art. 178 L.F. evidenziano che dal computo dei voti al fine del raggiungimento delle maggioranze sono stati esclusi, nella Classe 1, i crediti verso l'Erario che non erano iscritti a ruolo, con riguardo ai quali, non risulta, dagli accertamenti e dai riscontri svolti dal Commissario giudiziale, che Agenzia delle Entrate abbia espresso il voto.

Peraltro, anche laddove l'Agenzia avesse espresso il voto per la totalità del credito (compreso cioè quello non iscritto a ruolo), ciò non avrebbe assunto alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento della maggioranza – che per la Classe 1 non sarebbe stata in ogni caso raggiunta – ed alcun effetto in relazione al raggiungimento delle maggioranze necessarie ai fini dell'approvazione della Proposta.

Va inoltre considerato che per effetto della rinuncia al privilegio ex art. 2571-bis n. 2 c.c. da parte dei professionisti, avvocati [redacted] ed [redacted], al fine di esprimere il proprio parere favorevole al piano concordatario, con conseguente degrado in chirografo del loro credito nella Classe 2, la percentuale a favore dei

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa6b0cf9600b6f542dba2e963ef

chirografari è rimasta sostanzialmente invariata (stante la variazione di importo piuttosto contenuto rispetto all'entità complessiva dei chirografi), mentre è risultato aumentato di euro 119.728,54 l'importo destinato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per debiti rientranti nella transazione fiscale.
Il C.G. nel proprio Parere ex art. 180 L.F., alla pagina 7 (allegato sub doc. 7 al fascicolo dell'omologazione) ha evidenziato che, mentre l'importo destinato alla soddisfazione dei debiti tributari rientranti nella transazione fiscale accertato nella propria Relazione ex art. 172 L.F. era pari a euro 354.789,49, per effetto della rinuncia al privilegio da parte dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], lo stesso importo è stato rettificato in melius in euro 474.518,03.

III

1. Ritenute superate, alla luce delle suesposte considerazioni, le ragioni di opposizione all'omologa;
2. richiamata la sopra riassunta Proposta di concordato formulata ai creditori dalla società [redacted] S.r.l. (allegato n. 6 alla Relazione ex art. 172 L.F., riassunta dal Commissario giudiziale al punto 3.1 della medesima Relazione);
3. rilevato, in particolare, che è previsto il pagamento dei creditori sociali direttamente da parte dei terzi accollanti ([redacted] S.r.l., [redacted] e [redacted]) come segue: a) 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; b) 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; c) 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 e ss. c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; d) rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; e) 3% ai crediti rientranti nella Classe 1 (composta dai tributi degradati per transazione fiscale) tramite nuova finanza; f) 3% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; g) 3% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dai crediti ordinari per fideiussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza;
4. rilevato che i terzi accollanti si sono impegnati ad effettuare i pagamenti, subordinatamente all'omologa della Proposta di concordato preventivo, nella misura prevista dal Piano, in favore dei creditori concorsuali "certi" – e cioè i creditori prededucibili, i creditori privilegiati immobiliari, i creditori privilegiati mobiliari e i creditori chirografari [privilegiati degradati e chirografari ab origine] – entro tre

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa650cf9600b6f542dba2963ed1

mesi dalla definitività del decreto di omologa e con riferimento alle somme appostate nei Fondi Rischi e dei Debiti in contenzioso al concretizzarsi del debito oggetto di accantonamento;

5. rilevato che il fabbisogno concordatario di euro 12.784.252,00 risulta interamente garantito nei seguenti termini: a) n. 2 assegni circolari rilasciati dalla sig.ra [redacted] per complessivi 200.000,00 euro; b) n. 3 assegni circolari rilasciati dalla sig.ra [redacted] per complessivi 284.252,00 euro; c) fideiussione n. 20/18186549 rilasciata il 13.7.2020 da BPER Banca fino alla concorrenza di euro 11.579.727,00 a garanzia della puntuale esecuzione da parte di [redacted] degli obblighi di pagamento assunti nei confronti dei creditori concordatari sulla base di quanto previsto a piano; d) fideiussione n. 20/18186550 rilasciata il 13.7.2020 da BPER Banca fino alla concorrenza di euro 720.273,00 a garanzia della puntuale esecuzione da parte di [redacted] degli obblighi di pagamento inerenti i fondi rischi concordatari sulla base di quanto previsto a piano. Entrambe le fideiussioni – che presentano contenuto e importi identici alle precedenti fideiussioni n. 19/18172632 e n. 19/18172633, rilasciate sempre da BPER Banca, e depositate nel fascicolo del concordato preventivo [redacted] – è previsto abbiano validità ed efficacia a partire dall'omologa e per i 180 giorni successivi e che diventino efficaci nel caso in cui la [redacted] S.r.l. (a cui favore sono state prestate) non provveda al pagamento degli importi accollatisi entro trenta giorni dalle rispettive scadenze previste dal Piano. Scaduto detto termine è previsto che la Banca provveda a versare ai creditori, a prima e semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, entro quindici giorni (lavorativi) dalla ricezione della richiesta effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tutte le somme che risulteranno non pagate da [redacted] S.r.l. alla data di escussione, fino alla concorrenza di euro 11.579.727, quanto alla prima fideiussione, e fino alla concorrenza di euro 720.723,00, quanto alla seconda;

6. preso atto che in ordine alla Proposta finale di [redacted] S.r.l. il Commissario giudiziale ha espresso valutazione positiva ai sensi dell'art. 172 L.F.;

7. ritenuta la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

8. confermata la sussistenza in capo a [redacted] S.r.l. della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art. 1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

Fallimenti&Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa6b0cf9600b6f542dba3e963ed

9. riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160, 161, 186-bis L.F., nonché la completezza e la regolarità della documentazione depositata;

10. ritenuto che sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 L.F.;

11. considerato che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato, per le ragioni sino ad ora esposte, tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

12. valutato che la liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario deriva dai terzi accollanti ([redacted] S.r.l., [redacted] e [redacted]), mentre non sono previste e programmate attività liquidatorie;

13. ritenuto, pertanto, che non possa trovare applicazione congiunta il disposto di cui al primo comma dell'art. 182 L.F., sicché non si rende necessaria la nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori. La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono infatti previsti dall'art. 182 L.F. per l'ipotesi in cui "il concordato consiste nella cessione dei beni", mentre nell'ipotesi in esame è la società che, non solo prosegue nell'attività di impresa, ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e sotto il controllo del Commissario giudiziale. L'interpretazione qui condivisa trova conforto nella relazione illustrativa al D.L. 83/2015 dove è chiarito che: *"con la modifica del comma quinto si è provveduto a rimuovere qualsiasi dubbio circa l'effetto "purgativo" anche delle cessioni effettuate prima dell'ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato, ma ad opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale, come accade ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o si tratti di dismissioni previste ai sensi dell'art. 186-bis primo comma nell'ambito di un concordato con continuità aziendale"*, con evidenziazione, quindi, della possibilità di cessioni operate senza nomina di liquidatori nei concordati in continuità e a maggior ragione nel caso in esame in cui nessuna dismissione di cespiti aziendali è stata prevista;

P.Q.M.

la Corte così provvede:

a) dichiara l'estinzione del procedimento di reclamo n. [redacted] R.G. promosso da [redacted] S.r.l. e, per l'effetto, condanna [redacted] S.r.l. a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite della relativa fase di reclamo, che liquida per compensi in € 3.310, oltre accessori di legge, mentre le compensa integralmente nel rapporto con [redacted] S.r.l.;

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa6b0cf9600b6f542dba[illegible]

b) in accoglimento del reclamo proposto da [redacted] S.r.l. (C.F. [redacted]) avverso il decreto n. [redacted] del Tribunale di Padova, omologa il concordato preventivo dalla medesima presentato;

c) condanna le opponenti, Agenzia delle Entrate e [redacted] S.r.l., a rimborsare alla Proponente ([redacted] S.r.l.) le spese di lite di entrambe le fasi (di opposizione e di reclamo), che liquida a carico di ciascuna parte: per compensi, in € 5.000 quanto alla prima fase e in € 6.500 quanto alla seconda, oltre agli accessori di legge, e per rimborsi, in € 777;

d) dispone che la società consegni al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale una adeguata informativa scritta sullo stato di esecuzione del Piano;

e) dispone che i flussi derivati alla società dalla gestione corrente – che il piano industriale prevede siano destinati al pagamento dei debiti sorti dopo il 23.2.2018, oltre a quelli allocati virtualmente alla c.d. "Good company" – siano contabilizzati in partite separate in maniera tale da consentire al Commissario giudiziale l'adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento delle indicate passività;

f) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del Piano concordatario;

g) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

h) dispone che il Commissario giudiziale in caso di inadempimenti agli obblighi concordatari informi i creditori al fine dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

i) dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

j) dispone che il Commissario giudiziale predisponga e depositi nelle forme di legge al Tribunale di Padova, con cadenza almeno trimestrale, ovvero, se ritenuto necessario, con cadenza anche inferiore, una relazione informativa dettagliata sullo stato dei pagamenti e più in generale sull'esecuzione del Piano, con facoltà di richiedere alla società ogni informazione che riterrà a tal fine opportuna;

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa6b0cf9600b6f542dba[illegible]

k) rimette al Tribunale di Padova le determinazioni necessarie ai sensi dell'art. 180, comma 6, L.F., in relazione alla destinazione delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili.

Manda alla Cancelleria:

- per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e al Commissario giudiziale, il quale dovrà a sua volta darne comunicazione ai creditori;
- per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F.

In Venezia, il 28 settembre 2020

Il Consigliere estensore
dott. Federico Bressan

Il Presidente
dott. Domenico Taglialatela

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5eea89c55b403ef4df63e0dd7b751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45aa6b0cf9600b6f542dba2963ef1